



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti
e, p.c. Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Monticelli Pavese (PV)

OGGETTO: Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. **Esito istruttoria questionario.**

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Monticelli Pavese, presa, altresì, visione della relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione dell'istruttoria sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione (già oggetto di rilievo nella nota della Sezione n. 15540 del 5/10/2018 sui rendiconti 2014 e 2015), ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio. In particolare si rileva il mancato accantonamento di risorse a FCDE nel rendiconto dell'esercizio in esame pur a fronte di un ammontare di residui attivi conservati al 31.12.2016 di euro 336.641,86 di cui 44.241,49 di titolo I (fonte BDAP)

Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;

2. verificare la corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata in conformità ai principi contabili, che per l'esercizio in corso non risulta determinata;

3. monitorare gli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale;

4. verificare l'efficienza nella riscossione delle entrate, con particolare riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, anche alla luce della mancanza di accertamenti di entrate da recupero evasione tributaria dichiarata alla risposta 1.6.1. del questionario;



5. verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione della parte vincolata e accantonata;
6. garantire l'integrale rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, dando puntuale esecuzione ai relativi adempimenti di competenza;
7. osservare l'obbligo di trasmissione della nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011 recante la conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra Comune ed organismi partecipati asseverata dai rispettivi organi di revisione, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore
dott. Ottavio Caleo

